

**PIANO REGIONALE TRIENNALE 2024 - 2026 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E
CONTENIMENTO DELLA NUTRIA**

INDICE

1. Premessa: Aspetti ecologici, Aspetti normativi
2. Elenco della normativa di riferimento
3. Obiettivi della gestione della nutria in regione Lombardia
4. Ruolo delle pubbliche amministrazioni nella gestione del "piano": Funzioni della Regione, Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano, Funzioni dei Comuni, Funzioni e ruolo degli Enti gestori di Aree Protette, Collaborazione di altri soggetti con le Pubbliche Amministrazioni.
5. Corsi di formazione e relative autorizzazioni: Figura dell'operatore abilitato; Requisiti degli operatori autorizzati; Procedure di abilitazione; Elenco degli operatori
6. Prelievo della nutria: metodi e luoghi consentiti, personale autorizzato, stoccaggio e smaltimento carcasse, trasmissione dati di monitoraggio e di attività
7. Criteri per il finanziamento dei "piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria"

Allegati:

Allegato 1: Schema di rendicontazione annuale dei Piani locali triennali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria

1. PREMESSA

1.1. ASPETTI ECOLOGICI

La nutria *Myocastor coypus* (MOLINA, 1782) è un roditore di medie dimensioni semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi e paludi, originario del Sud-America ed importato in Europa agli inizi dello scorso secolo e impiegato in Italia fino agli anni '80 dello scorso secolo per la produzione di pellicce. Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Morfologicamente a questa specie viene attribuito un aspetto rat-like, ma in realtà fatta eccezione per la coda conica assomiglia ad un castoreo. Le nutrie sono buoni nuotatori e colonizzatori veloci, in

grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d'acqua dolce come corridoi di diffusione. Si muovono altresì sul terreno frequentando in particolare le aree limitrofe a corsi d'acqua o acque stagnanti. Possono riprodursi durante tutto l'anno. L'età del primo parto è tra il 3°-8° mese. Perdite di embrioni prenatali (fino a 50- 60%) e l'aborto di cucciolate possono influenzare la produttività. La dimensione media della nidiata alla nascita è di 4,5-5,4 soggetti (Italia, Inghilterra). In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da cani, volpi e altri carnivori selvatici. *M. coypus* è un roditore strettamente legato a habitat di acqua dolce. È in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. Gli inverni freddi possono ridurre il successo riproduttivo e influenzare la dinamica delle popolazioni. Nonostante i numerosi programmi di controllo per ridurre la diffusione delle popolazioni in America e in Europa, gli areali di distribuzione e le densità di popolazione sono in aumento in molti paesi. In Inghilterra la specie è stata eradicata dopo una campagna di rimozione durata 11 anni. La rapidità riproduttiva, unita al limitato numero di competitori/predatori naturali nei territori d'introduzione, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree. Questa specie è riuscita a colonizzare con successo le nicchie ecologiche libere, probabilmente anche grazie alla scomparsa della lontra, mammifero acquatico ma carnivoro, che avrebbe potuto in parte ostacolare la rapida diffusione. È stato ipotizzato che la specie abbia un ruolo nella epidemiologia della leptospirosi, anche se il suo ruolo è probabilmente di poco rilievo. In generale, si può affermare che i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre al momento, il ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie. Deve essere considerato il possibile coinvolgimento in infezioni aspecifiche il cui possibile rischio sanitario rimane legato alla diffusione della specie al suo ambiente acquatico, come riscontrato in segnalazioni di botulismo. La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base dei fusti. Inoltre un aspetto comportamentale che suscita preoccupazione è dovuto all'escavazione di cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, ma che è sufficiente per indebolire, danneggiare con rischio di collassamento degli argini dei corsi d'acqua e delle strade sovrastanti. La rilevante presenza sul territorio lombardo della nutria sta

determinando una vera e propria emergenza ecologica ed ambientale. Le eventuali implicazioni anche di carattere sanitario contribuiscono a definire il quadro che allarma comuni, province e cittadini.

La nutria causa danni rilevanti all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e, non da ultimo, agli ecosistemi umidi naturali, oltre al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli. Non meno trascurabili sono anche i rischi connessi alla sicurezza stradale, dal momento che la nutria popola estese aree agricole con presenza di corsi d'acqua naturali o artificiali affiancati da strade. I dati di monitoraggio, derivati dalla campagna 2012-2013 organizzata da Regione Lombardia, indicano una presenza rilevante: il numero complessivo di nutrie per l'intera Regione varia da circa 2.271.000 (dato delle province) a circa 708.021 (dati raccolti dall'Università degli Studi di Pavia) con una densità compresa da 1,3-3,27 nutrie/ha.

1.2. ASPETTI NORMATIVI

Ai sensi della legge n. 157/92, art. 2, comma 2, la nutria è equiparata a ratti, topi, talpe e arvicole e pertanto non più oggetto della tutela generale disposta dalla medesima legge 157/92, rientra nel novero delle specie alloctone per le quali è prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni.

La Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31/10/2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni. Con la successiva approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, è stata confermata l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo altresì che gli interventi per il controllo, finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati dalle regioni secondo i modi e le procedure disposte dall'art. 19 della legge n. 157/92.

Va altresì evidenziato come Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ritenga che nel caso di specie alloctone invasive per le quali è prevista l'eradicazione, venga meno la necessità del ricorso prioritario ai metodi ecologici (incrudenti) di cui al comma 2, art. 19 della L. n. 157/92 risultando questi del tutto inadeguati al raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione gli effetti negativi sulla

biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e, se del caso, sulla salute umana o sull'economia. Su questo tema il presente piano intende uniformarsi.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 ha recato disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Sono stati di fatto introdotti specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, di cui la nutria fa parte, che prevedono l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni. A livello nazionale, il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive" ha recepito il citato regolamento.

La nutria è stata inclusa nell'elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale' entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che, in ottemperanza a tali disposizioni, si è dotata di un Piano Nazionale.

2. ELENCO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tale specie.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.
- Legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e in particolare l'art.19, comma 2, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolante - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati.
- Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria".
- Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 "Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)".
- Legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 11, comma 4 per i Parchi Nazionali e l'art. 22, comma 6 per i Parchi e Riserve Regionali i quali prevedono che i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 116, e in particolare con l'art. 11, comma 12 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

**Allegato A - PIANO REGIONALE TRIENNALE 2024 - 2026 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO
DELLA NUTRIA**

- Legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, e in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a) che modifica l'art. 2 comma 2 della l. 157/1992. prevedendo, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, che la gestione di tale specie sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92.
- Decreto-legge 10 agosto 2023 n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge del 09/10/2023 n. 136 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. (Art. 11-ter Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157).
- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 di Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

3. OBIETTIVI DELLA GESTIONE DELLA NUTRIA IN REGIONE LOMBARDIA

Sul territorio della regione Lombardia l'attività di controllo della nutria ha portato nel periodo 2020 – 2022 allo smaltimento ai sensi del Reg. CE 1069/2009 di un numero superiore a 210.000 esemplari, tramite l'attuazione dei piani locali delle Province e della Città metropolitana di Milano, in conformità alle prescrizioni dei Piani regionali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria approvati nel periodo di cui sopra.

Il "Piano regionale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria 2024-2026" è il documento programmatico di riferimento che definisce:

- la struttura dei programmi locali (cd piani) triennali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria;
- le modalità di collaborazione ed integrazione delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte;
- le modalità di attuazione della attività di prelievo della nutria;
- le modalità di rendicontazione dell'attività svolta e i criteri per il finanziamento dei "piani locali".

In Lombardia la nutria è ampiamente diffusa in tutto il territorio planiziale e collinare in maniera più o meno continua. In base ai dati di un monitoraggio condotto negli anni 2012-2013 (Prigioni et al., 2013) e dati pregressi disponibili (Prigioni et al., 2001) l'areale complessivo della nutria sarebbe di circa 11.000 km² (Oltrepò escluso), di cui solo circa 400 km² distribuiti tra le province di Varese, Como e Sondrio. In base a estrapolazioni effettuate degli autori si stimano presenti in regione oltre 2 milioni di animali (Prigioni et al., 2013). Al fine di perseguire l'obiettivo di eradicare, controllare e contenere la nutria sul territorio regionale è necessario definire diversi obiettivi in base alla reale consistenza delle popolazioni di nutria nei diversi contesti ambientali.

- Nelle aree planiziali e collinari a presenza diffusa della specie, i piani provinciali devono essere indirizzati soprattutto al contenimento degli impatti negativi, in particolare su colture di pregio e ambienti naturali, implementando una raccolta dati utile a verificarne l'efficacia secondo le indicazioni di questo piano. In queste aree la gestione dovrebbe prevedere attività di controllo finalizzate negli anni ad avere localmente una densità prossima a zero animali.
- In altri settori, dove la nutria sembra ancora diffusa in forma più localizzata, sono possibili interventi di eradicazione o contenimento spaziale locale. In particolare, nel bacino del Lario la nutria è presente con alcuni nuclei isolati disseminati lungo le sponde dei due rami del lago di Como (Lecco, Como) sino all'immissione dell'Adda (Pian di Spagna, lago di Mezzola, provincia di Sondrio all'immissione dell'Adda nel Lario). Considerata la frammentazione dei nuclei e la loro ridotta dimensione numerica, nonché la localizzazione della specie posta all'estremità settentrionale dell'areale italiano, appare concretamente attuabile il ricorso ad azioni coordinate volte all'eradicazione locale del roditore dal bacino del Lario. In una prospettiva di eradicazione durevole, considerata la direzione di propagazione della specie sud-nord, risulta altresì cruciale affiancare all'eradicazione locale, la gestione contenitiva dei nuclei che occupano l'alto corso del fiume Adda (Parco Adda Nord) e i bacini lacustri di Garlate, Annone, Pusiano, Alserio.

Anche in provincia di Varese la situazione distributiva appare per alcuni aspetti simile a quella del bacino Lariano. La direttrice di diffusione ha seguito il corso del fiume Ticino in direzione nord. Attualmente sono segnalate presenze di nuclei insediati lungo la sponda orientale del lago Maggiore e sul lago di Varese, oltre che a Locarno (CH). Occorre quindi intervenire in modo concreto sulla sponda

varesotta del lago Maggiore, dal lago di Varese e dagli attigui laghi minori. Al fine di arginare il flusso espansivo andranno anche implementate azioni concrete di contenimento numerico lungo il medio-alto corso del fiume Ticino (Parco Lombardo della Valle del Ticino). Diverse aree interessate da piani di eradicazione locale sopra menzionate presuppongono per la loro attuazione una stretta collaborazione con gli Enti di gestione delle aree di tutela regionali.

4. RUOLO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NELLA GESTIONE DEL “PIANO”

4.1. Funzioni della Regione

La Regione, svolge le seguenti attività:

- predispone il Piano triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria;
- trasmette il Piano regionale ad ISPRA per il relativo parere;
- esprime parere di conformità dei Piani delle Province e della Città metropolitana di Milano di contenimento ed eradicazione della nutria rispetto al Piano regionale, anche al fine del finanziamento di cui al Capitolo 7;
- concorre alla copertura dei costi derivanti dall'attuazione dei “Piani locali” attraverso l'approvazione di un “piano di riparto” tra le PP.AA. beneficiarie, nei limiti degli stanziamenti appostati annualmente dal bilancio regionale;
- raccoglie periodicamente, con frequenza almeno annuale, gli esiti dell'attività svolta;
- sovrintende e coordina la raccolta dei dati inerenti alle attività di controllo numerico (valori minimi di rendicontazione presenti nell'Allegato 1) e di monitoraggio delle presenze.

4.2. Funzioni delle Province e della Città Metropolitana di Milano

Gli Enti di cui al presente punto, nell'ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolgono le seguenti attività:

- predispongono i piani locali triennali di contenimento ed eradicazione della nutria e li trasmettono alla competente Direzione generale della Regione, per l'espressione del parere di conformità, anche al fine del finanziamento di cui al capitolo 7;

**Allegato A - PIANO REGIONALE TRIENNALE 2024 - 2026 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO
DELLA NUTRIA**

- approvano i piani di cui sopra attuando gli indirizzi e le prescrizioni operative previste dal Piano triennale regionale, unitamente e in collaborazione con gli altri enti locali;
- sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le amministrazioni comunali, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (Es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari);
- d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurano lo smaltimento delle carcasse, secondo le indicazioni di cui al successivo capitolo 6.2, in base alle risorse economiche disponibili;
- d'intesa con i Comuni organizzano incontri con gli allevatori/agricoltori, associazioni di categoria e consorzi irrigui e di bonifica al fine di sensibilizzare e responsabilizzare rispetto al problema e alle possibili azioni da mettere in campo;
- istituiscono il tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione; il tavolo provinciale può operare anche al fine della condivisione delle iniziative e al coordinamento delle attività operative da svolgersi sul territorio;
- organizzano ed effettuano attività formative del personale e rilasciano la successiva abilitazione al prelievo secondo le indicazioni di cui al presente Piano;
- autorizzano, secondo le procedure di cui al presente Piano, al prelievo diretto degli animali i soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della LR 7 ottobre 2002, n. 20;
- effettuano il monitoraggio a campione della consistenza delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio, finalizzato alla stima delle consistenze o dell'abbondanza secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia;
- per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui al presente Piano e ad eventuali altre disposizioni emanante dalle competenti Autorità Sanitarie;

- entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla competente Direzione Generale della Regione una relazione circa l'attività svolta nell'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

4.2.1. Piani provinciali/metropolitano (c.d. piani locali) triennali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria

I piani sono esclusi dai vincoli procedurali di cui alla valutazione d'incidenza ambientale e valutazione ambientale strategica e non necessitano del parere di ISPRA in quanto conformi al piano regionale già verificato da ISPRA.

I piani devono prevedere i seguenti contenuti minimi

- Finalità e obiettivi;
- Modalità e tempistiche d'attuazione;
- Stime di presenza, abbondanza o consistenza nel territorio indagato;
- Collaborazione con comuni/convenzioni – definizione di oneri e responsabilità;
- Procedure di abilitazione ed autorizzazione;
- Modalità per la raccolta dei dati di cui all'Allegato 1;
- Procedure per la cattura, abbattimento delle nutrie, smaltimento delle carcasse, conferimento per eventuali indagini sanitarie, con particolare riferimento ai livelli di responsabilità;
- Procedure per quantificare il numero di nutrie abbattute e numero di nutrie smaltite.

4.3. Funzioni dei Comuni

Ai comuni compete la gestione delle problematiche relative alla presenza delle nutrie, secondo le indicazioni contenute nel presente Piano Regionale e in accordo con la competente Amministrazione Provinciale. In particolare, i Comuni:

- cooperano, anche in forma associata, con gli Enti di cui al capitolo 4.2 ai fini della attuazione dei piani triennali di eradicazione della nutria secondo le indicazioni di cui al presente Piano Regionale;
- per il successivo smaltimento, identificano, anche in forma associata, aree idonee alla raccolta delle carcasse di nutria, garantendo la presenza di adeguati contenitori, secondo le indicazioni e modalità di cui al presente Piano Regionale;

- autorizzano l'eventuale sotterramento delle carcasse secondo le indicazioni e modalità di cui al presente Piano Regionale e alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- sviluppano e attuano, anche in forma associata e in collaborazione con le Province, iniziative innovative di integrazione tra attività di volontariato e professionali al fine di migliorare il contenimento della nutria (es. coinvolgimento di ditte specializzate/Enti anche ad integrazione delle attività fatte dai volontari; utilizzo delle centrali operative delle polizie locali).
- possono stipulare convenzioni con associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini per il supporto dell'attività di contenimento ed eradicazione.

4.4. Funzioni e ruolo degli Enti gestori di Aree Protette

Gli Enti gestori di aree protette collaborano con gli altri Enti di cui al punto 4 alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria. In particolare:

- gli enti gestori di aree protette collaborano al monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul loro territorio;
- gli enti gestori delle riserve naturali regionali, dei parchi naturali, dei parchi regionali e dei siti Rete Natura 2000 assicurano che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa;
- in queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati dagli Enti di cui al capitolo 4.2 ed autorizzati dall'Ente Gestore, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale;
- per finalità sanitarie, nello svolgimento dell'attività di contenimento ed eradicazione della nutria si attengono alle indicazioni di cui al presente Piano Regionale e ad eventuali altre disposizioni emanante dalla Regione;
- entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla competente Direzione generale della Regione una relazione circa l'attività svolta, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale.

4.5. Collaborazione di altri soggetti con le Pubbliche Amministrazioni

I Consorzi Irrigui e di Bonifica e le Associazioni agricole collaborano attivamente con le Pubbliche Amministrazioni per la realizzazione degli obiettivi contemplati dal presente Piano.

5. CORSI DI FORMAZIONE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI

Le Province/Città metropolitana di Milano promuovono e coordinano corsi di formazione, anche in modalità da remoto, comprensivi di prova finale con esito favorevole, necessariamente in presenza e rilasciano l'abilitazione "Operatore abilitato al controllo della nutria".

Tale abilitazione è propedeutica al successivo rilascio dell'autorizzazione da parte degli Enti di cui sopra a svolgere l'attività di contenimento della nutria. I corsi, svolti da docenti qualificati anche interni all'amministrazione, sulla base di un programma comune a livello regionale, sono rivolti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 20/2002 e s.m.i per ciò che concerne le metodologie d'intervento consentite, come elencate al successivo capitolo dedicato.

5.1 Procedure di abilitazione

Per ottenere l'abilitazione a svolgere attività inerenti al contenimento ed eradicazione della nutria, è necessario partecipare a specifici corsi di formazione e sostenere una prova d'esame finale, che prevedano le seguenti materie:

- Habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia ed aspetti sanitari della nutria;
- Normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;
- Lezione teorico-pratica sull'utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio della nutria;
- Indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento ivi comprese le misure a tutela dell'operatore;
- Cenni sulla tutela dell'incolumità pubblica con l'utilizzo delle armi da fuoco.

5.2 Elenco degli operatori

A livello Provinciale/ Città Metropolitana di Milano è costituito l'elenco degli operatori abilitati. Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato un tesserino o un altro documento abilitativo riportante gli elementi per la sua identificazione.

Il mancato rispetto della norma regionale e/o delle procedure previste dai piani provinciali/metropolitano può determinare la sospensione e/o cancellazione dall'elenco, oltre ad eventuali altri provvedimenti amministrativi e/o penali.

5.3 Figura dell'operatore abilitato

L'abilitazione rilasciata ai sensi del presente Piano è valida su tutto il territorio regionale.

Gli operatori abilitati si distinguono in:

- Operatore A: munito di porto armi da fuoco uso caccia;
- Operatore B: senza porto d'armi da fuoco (che utilizza metodi di controllo diversi dall'arma da fuoco);

L'attività di controllo, essendo diretta al perseguimento di un fine pubblico, è regolata e limitata da specifiche autorizzazioni rilasciate ad ogni operatore abilitato senza alcun onere a suo carico. L'attività di controllo della nutria, indipendentemente da chi la esercita, è un pubblico servizio e non è attività venatoria.

Per l'utilizzo della carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J da parte di Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo A è necessario prevedere la frequentazione obbligatoria di uno specifico percorso formativo che preveda un programma di lezioni teoriche comprensivo della trattazione di aspetti di balistica e di sicurezza del tiro, oltre che il superamento di un esame finale orale e di una prova di tiro su poligono a 50 metri.

È necessario quindi prevedere:

- corsi integrativi per gli operatori di tipo A della durata minima di 2h (massima 3h) sugli argomenti indicati da ISPRA (aspetti di balistica e sicurezza del tiro);
- prova di esame orale sulle tematiche trattate nel corso integrativo;
- prova di tiro: maneggio dell'arma e 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio fisso a 50 m, con carabina con cannocchiale montato;

Il candidato sarà considerato idoneo e sarà possibile il rilascio dell'abilitazione quale operatore tipo A abilitato all'utilizzo del metodo di cui all'oggetto se avrà assistito al 100% delle lezioni frontali, superato positivamente il colloquio orale e centrato la

sagoma (15 cm di diametro) con almeno 4 tiri su 5 posta a 50m. L'abilitazione è valida su tutto il territorio regionale.

Le presenti disposizioni non valgono per le Polizie provinciali.

5.4 Operatori autorizzati

Gli operatori abilitati di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 20/2002, possono attuare l'attività di prelievo della nutria solo se in possesso di autorizzazione rilasciata dalle Province/Città Metropolitana di Milano ad operare conformemente agli specifici piani provinciali di contenimento. L'autorizzazione è relativa al territorio Provinciale/metropolitano o a più territori qualora vi siano degli accordi interprovinciali.

Gli operatori, in base alle indicazioni della Provincia o della Città metropolitana di Milano possono operare singolarmente od organizzati in "squadre". Per ciascuna squadra, da parte della Provincia o della Città metropolitana di Milano, deve essere formalmente individuato un responsabile, cd "caposquadra". Il caposquadra ha il compito di governare e controllare le operazioni di prelievo della nutria, nel rispetto del Piano regionale e dei Piani Locali; inoltre è responsabile della raccolta dei dati previsti dal Piano regionale.

Gli operatori sono tenuti a raccogliere i dati di abbattimento non appena ultimato ciascun intervento, con le modalità previste dagli Enti di cui al precedente capitolo 4.2.

I requisiti previsti per essere autorizzati a svolgere attività di prelievo della nutria sono i seguenti:

- essere in possesso della abilitazione, di cui al capitolo 5;
- per gli Operatori A, essere anche in possesso di regolare copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco anche al di fuori del periodo di caccia, dei luoghi e degli orari consentiti per l'attività venatoria.

Il personale già autorizzato dalle province alla data del 21 agosto 2014, è da intendersi già in possesso dell'abilitazione ovvero autorizzato a svolgere attività di contenimento della nutria ai sensi di quanto disposto dalla attuale normativa.

Gli operatori del corpo di Polizia Locale delle Province e della Città metropolitana di Milano sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nei singoli piani provinciali. Le Province/Città metropolitana di Milano, per tali figure professionali, possono organizzare specifici corsi di aggiornamento.

I proprietari e/o i conduttori dei terreni agricoli, all'interno dei propri terreni così come i Comuni all'interno delle aree urbane, possono svolgere l'attività di prelievo della nutria, con trappole a vivo anche provviste di esca alimentare avendo cura di garantire il controllo quotidiano delle gabbie e di provvedere all'immediata liberazione di esemplari appartenenti a specie non bersaglio eventualmente catturati. Inoltre, le Ditte specializzate possono svolgere tale attività con tutti i metodi previsti dal presente Piano regionale. In entrambi i casi vige l'obbligo, per assolvere agli adempimenti autorizzativi, di registrarsi presso le Province/Città metropolitana di Milano e di aderire alla attività di formazione promossa dagli stessi Enti predisposti a tale attività. Tali operatori dovranno effettuare l'attività di prelievo nel rispetto delle modalità previste dal presente Piano Regionale e secondo le indicazioni di cui ai piani provinciali. Per tali figure, le Province/Città metropolitana di Milano anche con il supporto delle associazioni agricole e venatorie, possono organizzare corsi di aggiornamento, strutturati secondo le indicazioni di cui al presente Piano.

Riprendendo quanto affermato da I.S.P.R.A. nel Piano di gestione nazionale della nutria, indipendentemente da chi lo esercita, il controllo della nutria non è attività venatoria e inoltre i cacciatori possono controllare la nutria durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei luoghi, nei periodi e negli orari loro consentiti dal calendario venatorio e dalle norme vigenti.

6. PRELIEVO DELLA NUTRIA: METODI E LUOGHI CONSENTITI, PERSONALE AUTORIZZATO

L'eradicazione della nutria avviene secondo le modalità disciplinate dai piani provinciali di contenimento ed eradicazione, con i mezzi consentiti dalla L.R. 20/2002 e s.m.i., tra cui prioritariamente i seguenti:

- a. Trappole a vivo anche dotate di esca alimentare per gli operatori A e B, utilizzabili sia in ambito rurale che urbano;
- b. Fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell'art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore A, per i Corpi di Polizia Locale e Provinciale e Metropolitana e per le Guardie Volontarie come di seguito specificato, utilizzabili esclusivamente in ambito rurale;

**Allegato A - PIANO REGIONALE TRIENNALE 2024 - 2026 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO
DELLA NUTRIA**

- c. Armi (pistola e carabina) ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule utilizzabili sia in ambito rurale che urbano solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo;
- d. Carabina a canna rigata di piccolo calibro, dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e Metropolitana e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalle Province e dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale.
- e. Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 J primariamente utilizzata dai Corpi di Polizia Provinciale e successivamente da parte di Guardie Venatorie Volontarie delle Province e figure incaricate nominalmente, selezionate dalle Province o dalla Città metropolitana sulla base dei requisiti di massima affidabilità, quali Guardie Volontarie delle Associazioni di cui all'art. 48 comma 5 della l.r. 26/93 od Operatori di tipo A, dopo superamento di specifico corso (capitolo 5.1).

L'utilizzo delle armi da fuoco deve avvenire nel totale rispetto delle norme a tutela e salvaguardia della pubblica sicurezza.

L'utilizzo delle armi da fuoco può avvenire anche di notte ed è consentito l'uso di dispositivi per la visione notturna.

Le operazioni di manipolazione e soppressione degli animali catturati devono garantire l'assenza di rischi per gli operatori e di inutili sofferenze per gli animali.

La soppressione delle nutrie catturate con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura, mediante sparo o trasferimento in contenitori ermetici dove vengono esposte al biossido o al monossido di carbonio ad alta concentrazione, assicurando che siano risparmiati dolore, angoscia e sofferenza evitabili.

Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di Rete Natura 2000 devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo.

Negli istituti venatori privati (Aziende faunistico-venatorie, agri-turistico venatorie e Zone di addestramento cani) possono essere utilizzate le armi di cui alle precedenti *lettere da a a c*. La carabina di cui alla precedente *lettera d* e *lettera e* può essere utilizzata solo dal concessionario e da personale dallo stesso appositamente delegato e autorizzato in forma scritta e in ogni caso autorizzato dagli Enti preposti.

Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere tra le modalità sopra descritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente all'attuale normativa. In queste aree l'attività è svolta direttamente da personale dell'ente gestore e/o da soggetti formati ed autorizzati dall'Ente gestore. La formazione può essere svolta anche dall'Ente gestore.

Indicazioni specifiche per l'attività nelle zone umide

Ai sensi dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, comma 1 bis, chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.

Sono qualificate zone umide le seguenti:

- a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
- c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.

È vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo. I prodotti rodenticidi presenti sul mercato non possono essere impiegati nei confronti della nutria, perché non sono registrati per tale utilizzo. Il loro uso esporrebbe le specie non bersaglio a rischi elevati di intossicazione acuta e/o cronica a seguito di eventuale ingestione resa più probabile dal fatto che non vi sono sistemi selettivi di somministrazione.

6.1 Norme comportamentali

L'operatore autorizzato alle attività di contenimento è tenuto al rispetto di quanto segue:

- le operazioni di contenimento delle specie sono attuate nei limiti fissati dalle autorizzazioni provinciali rilasciate ad ogni operatore, per cui sono proibite le azioni e le iniziative di carattere individuale che vadano al di fuori da quanto espressamente autorizzato;
- le soppressioni devono essere rispettose dell'animale, senza inutili sofferenze, in conformità alle norme in tema di maltrattamento degli animali;
- al termine di ogni intervento l'operatore deve rendicontare, all'Ente che l'ha autorizzato, l'attività svolta, con particolare riferimento a numero di nutrie abbattute e metodo utilizzato;
- gli animali di specie diversa da quella controllata, catturati accidentalmente mediante trappola devono essere rilasciati immediatamente sul posto.

6.2 Stoccaggio e smaltimento carcasse

Le carcasse delle nutrie rientrano nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g), del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e pertanto possono essere destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, numero 3), del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158.

Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento, in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e devono avere ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) 142/2011 della Commissione. Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l'abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di uso della carne nell'alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l'opera prestata, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.

In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità al Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i., articolo 9, lettera g).

Le nutrie abbattute direttamente con arma da fuoco uccise nell'ambito dei piani di controllo che, in via eccezionale, per le condizioni dell'habitat non sia possibile recuperare, possono essere lasciate in loco.

Da un punto di vista sanitario, ecologico ed ambientale lo smaltimento delle carcasse attraverso impianti di trasformazione e/o smaltimento e/o utilizzo, in assenza delle condizioni di cui al periodo precedente, dovrà essere senza alcun dubbio il metodo da preferire.

I comuni singoli o in forma associata, d'intesa con gli Enti di cui al precedente capitolo 4.2, individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse. Tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al D.D.G.S 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4.

Nelle aree individuate, i comuni singoli o associati garantiscono la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento Veterinario della ATS territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4).

Le Province/Città metropolitana di Milano, direttamente o per il tramite di altri soggetti, attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, garantiscono, per ciascun'area identificata come idonea alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, il trasferimento delle stesse ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

In ciascuna area, il responsabile, individuato dagli Enti di cui al precedente capitolo 4.2 assicura:

- la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all'articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
- l'applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori;
- che il materiale venga destinato secondo l'art.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

Il trasporto delle carcasse deve avvenire attraverso mezzi identificati di ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. È possibile, da parte degli Enti interessati, registrare l'attività di trasporto delle carcasse secondo la procedura di cui alla Circolare n. 4/2011. In casi particolari le carcasse possono essere trasportate con mezzi propri a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna.

6.3 Trasmissione dati di monitoraggio e di attività

a) Attività di prelievo

I dati riguardanti gli interventi di rimozione delle nutrie andranno trasmessi da parte delle Province/Città metropolitana di Milano alla competente Direzione generale della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, attraverso una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

b) Monitoraggio della consistenza delle popolazioni

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria verrà attuato secondo la metodologia sviluppata per Regione Lombardia dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

In particolare, ogni provincia identifica, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati di 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie. All'interno di ciascun quadrato, nei mesi invernali, verranno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d'acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia.

- Per scivoli attivi s'intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione "schiacciata" ma presente e "verde");
- Due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;
- Per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell'entrata in acqua (a "y") va conteggiato come un unico scivolo;
- In caso di tratti di sponda intensamente calpestata, contare solo i passaggi che danno accesso all'acqua;

- Quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda;

I dati ottenuti (numero di km percorsi per quadrato e numero di scivoli conteggiati per ciascuna sponda di ogni transetto), opportunamente riferiti ad una base cartografica che permetta la precisa identificazione dei tratti di corpi idrici monitorati, andranno trasmessi alla competente Direzione generale della Regione per le successive analisi statistiche.

7. CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DEI “PIANI LOCALI”

Le risorse finanziarie annualmente messe a disposizione saranno assegnate alle Province/Città metropolitana di Milano, dotate del Piano provinciale/metropolitano triennale di eradicazione, controllo e contenimento della nutria, con i seguenti criteri:

- Il 10% della somma complessiva ripartito in parti uguali tra gli Enti di cui sopra;
- Il 90% della somma complessiva ripartito proporzionalmente sulla base dei dati storici dell'ultimo triennio relativi al numero di nutrie smaltite ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e smi.

Per poter accedere al finanziamento, le Province e la Città Metropolitana di Milano devono trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno alla competente Direzione generale della Regione una relazione circa l'attività svolta l'anno solare precedente, secondo le modalità di cui al presente Piano Regionale (Allegato 1). Tale relazione deve anche essere comprensiva della attività svolta dai Comuni ricadenti nel proprio ambito di competenza.

Le risorse finanziarie messe a disposizione delle Province e della Città Metropolitana di Milano potranno anche essere utilizzate per il cofinanziamento di attività innovative di integrazione tra attività dei volontari e professionisti. Le attività dovranno essere trasmesse dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano, entro i termini stabiliti al precedente paragrafo 6.3., al fine di condividere modalità attuative e risultati ottenuti.

**Allegato A - PIANO REGIONALE TRIENNALE 2024 - 2026 DI ERADICAZIONE, CONTROLLO E CONTENIMENTO
DELLA NUTRIA**

Qualora l'attività di contenimento della nutria fosse attuata dalle amministrazioni comunali, le province e la Città Metropolitana di Milano riconoscono ai comuni una quota determinata dal numero di nutrie abbattute e smaltite da ditte autorizzate ai sensi del reg (CE) 1069/2009 e calcolata attribuendo a ciascuna nutria un medesimo valore economico. Tale riconoscimento è da intendersi solo qualora l'attività non venga svolta da personale dipendente e comunque non a titolo gratuito.

Allegato 1. Schema di rendicontazione annuale dei Piani provinciali triennali di eradicazione, controllo e contenimento della nutria

	INTENSITA' PRELIEVO					SMALTIMENTO		
PROVINCE	N° nutrie abbattute tramite arma da fuoco calibro 12	N° nutrie abbattute tramite arma da fuoco calibro 22	N° nutrie abbattute tramite carabina ad aria compressa > 7,5 j	N° nutrie catturate con trappola	Totale nutrie prelevate	N° nutrie smaltite ai sensi del Reg 1069	N° nutrie smaltite tramite infossamento	Totale nutrie smaltite
MI								
MB								
BG								
BS								
CO								
VA								
LC								
CR								
MN								
LO								
PV								
SO								
TOTALE REGIONE								